



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Rifiuti e Bonifiche

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.8047/2015 del 21/09/2015

Prot. n.238032/2015 del 21/09/2015
Fasc.18.11 / 2001 / 4608

Oggetto: Voltura all'Impresa D.A.F. Costruzioni Stradali S.r.L., con sede legale in Milano, Via Pantano, 2 dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile marca Continental Nord, modello FV980x780, matricola n. 12977, per lo svolgimento di attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, rilasciata dalla Provincia di Milano all'Impresa Casati S.r.L. con provvedimento n. 35/10, R.G. n. 1502/10 del 10.02.2010. D.Lgs. 152/06 e smi

IL DIRETTORE SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Visti

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii.;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare gli artt. 19, 48 e 107, lett. f);
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in particolare l'articolo 23;
- il D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159: "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e ss. mm. e ii "Disciplina dei servizi locali di

interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;

- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 5: *“Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”*

Visti e richiamati

- il Codice di comportamento adottato dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. R.G. 509/2013 del 17.12.2013;

- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità approvato dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. R.G. 15/2014 del 28.01.2014 e dalla Città metropolitana di Milano con Decreto del Sindaco metropolitano n. R.G.13 del 26.01.2015;

- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale della Provincia di Milano;

- il comma 5 dell’art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. 172/2013;

- il regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia di Milano del 13.11.2014, n. Rep. 22/2014, atti n. 221130\1.10\2014\16;

- gli articoli 32 e 33 del vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato dalla Giunta Provinciale con del n. 23855/2685/97 del 13/02/2002, e ss. mm. e ii.);

- l’art. 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni di competenza dei dirigenti;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 10098 del 7 agosto 2009 avente per oggetto: *“Determinazioni in merito alle procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento dei rifiuti”;*

- la d.g.r. 6 agosto 2002 n. 10161, avente per oggetto: *“Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l’istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell’autorizzazione”;*

- la d.g.r. 24 aprile 2002 n. 8882 avente per oggetto *“Individuazione dei criteri per la determinazione dell’importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio delle inerenti operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali”*, così come recepita dalla Provincia di Milano con D.G.P. n. 0132194 del 23.10.2002 aggiornata da ultimo con D.G.P. n. 135 del 29.04.2014;

- la d.g.r. 19 novembre 2004 n. 19461, avente per oggetto: *“Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;*

- il regolamento regionale del 21 novembre 2011 n. 5: *“Attuazione della legge regionale 2.02.10, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale);*

- il decreto della Regione Lombardia 25 luglio 2011 n. 6907 avente per oggetto *“Approvazione delle linee guida per l’individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;*

Dato atto:

- che il presente provvedimento non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale della Provincia di

Milano;

- che sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 così come recepiti nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Provincia di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano;
- che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio/basso e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Provincia di Milano e dalle Direttive interne;

Premesso che l'Impresa Casati S.r.L., con sede legale in Milano, Via Donizetti, 38, è destinataria del seguente provvedimento rilasciato dalla Provincia di Milano, Direzione Centrale Risorse Ambientali, Rifiuti e Bonifiche:

- **Disposizione Dirigenziale n. 35/10 del 10.02.2010, R.G. n. 1502/10**, avente ad oggetto: “ *Ditta Impresa Casati srl con sede legale in Comune di Milano Via Donizetti, 38. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile marca Continental Nord modello FV980X780 matricola n.12977 per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla D.D.n.322/2005 del 14/07/2005.Art. 208 del D.Lgs.152/06*”;

Vista l'istanza datata 27.01.2015 ed acquisita agli atti della Città metropolitana di Milano in data 04.02.2015, prot. gen. n. 26048, con la quale la società DAF S.r.L. (P. Iva n. 04956410965), con sede legale in Milano, Via Pantano, 2, ha richiesto la voltura dell'autorizzazione rilasciata alla società Impresa Casati S.r.L. relativa all'utilizzo di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di recupero rifiuti speciali non pericolosi autorizzato dalla Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale n. 35/10 del 10.02.2010, R.G. n. 1502/10;

Richiamata la nota della Città metropolitana di Milano datata 13.05.2015, prot. n. 123791, con la quale veniva comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e smi, e la contestuale sospensione di termini del procedimento in attesa del ricevimento della documentazione richiesta;

Preso atto della nota del 16.07.2015, acquisita agli atti della scrivente amministrazione in data 17.07.2015, prot. n. 183245, con la quale la società D.A.F. Costruzioni Stradali S.r.L. (P. Iva n. 03867470969), con sede legale in Milano, Via Pantano n. 2 comunicava che per mero errore formale il soggetto cui volturare l'autorizzazione era stato indicato nell'istanza datata 27.01.2015 in DAF S.r.L. invece di DAF Costruzioni Stradali S.r.L. allegando la relativa documentazione, compresa quella integrativa richiesta dalla Città metropolitana di Milano con nota del 13.05.2015;

Preso atto della documentazione inviata ed in particolare:

- della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata 05.06.2015 con la quale il legale rappresentante della società Impresa Casati S.r.L. ha dichiarato di aver ceduto l'impianto mobile Continental Nord modello FV980x780 matr. n. 12977 alla società DAF Costruzioni Stradali SrL. in condizioni di assenza di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa svolta;
- dell'appendice alla garanzia finanziaria rilasciata in data 16.07.2015 dalla Carige Ass.ni con la quale si è provveduto alla voltura della polizza n. 561145545 da Impresa Casati S.r.L. a DAF Costruzioni Stradali S.r.L. e contestualmente è stato individuato nella Città metropolitana di Milano il beneficiario della predetta polizza;

Preso atto delle dichiarazioni rese dal legale rapp.te della società D.A.F. Costruzioni Stradali S.r.L. ai sensi del DPR 445/00 e ricordato delle conseguenze derivanti dall'indebito utilizzo della disciplina in tema di autocertificazioni di cui all'art. 76 del citato T.U.;

Ritenuto, pertanto, per le ragioni sopra indicate, di procedere alla conclusione del procedimento con la voltura alla società DAF Costruzioni Stradali S.r.L., con sede legale in Milano, Via Pantano, 2, dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale n. 35/10 del 10.02.2010, R.G. n. 1502/10, alla società Impresa Casati S.r.L. relativa all'utilizzo di un impianto mobile – Mod. FV 980/780 , matr. n. 12977 - per lo svolgimento di campagne di recupero di rifiuti speciali non pericolosi , ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Dato atto che la variazione di cui al presente provvedimento non comporta adeguamento della fidejussione ma che la società DAF Costruzioni Stradali S.r.L. ha già trasmesso appendice n. 250 del 16.07.2015 della polizza fidejussoria n. 561145545 rilasciata da Carige Assicurazioni con la quale si è preso atto che la fidejussione deve intendersi rilasciata a favore della società D.A.F. Costruzioni Stradali S.r.L. (P. Iva n. 03867470969) e che il beneficiario è la Città metropolitana di Milano subentrata alla Provincia di Milano:

Determinato in € **186,00** l'importo per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla D.G.R. n°VII 8882 del 24.04.2002, così come recepita da ultimo dalla Provincia di Milano con con D.G.P. n. 135 del 29.04.2014, importo che è stato corrisposto come si evince dalla ricevuta di bonifico, allegata all'istanza di voltura;

Ricordato che la società D.A.F. Costruzioni Stradali S.r.L. è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione, assicurando il regolare rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali;- qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTR) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;

- iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;

Dato atto che sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate

AUTORIZZA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi, la voltura alla società D.A.F. Costruzioni Stradali S.r.L., con sede

legale in Milano, Via Pantano, 2, dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano con Disposizione Dirigenziale n. 35/10 del 10.02.2010, R.G. n. 1502/10, alla società Impresa Casati S.r.L. relativa all'utilizzo di un impianto mobile – Mod. FV 980/780 , matr. n. 12977 - per lo svolgimento si campagne di recupero rifiuti speciali non pericolosi

STABILISCE

1. di confermare, per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, le condizioni/prescrizioni di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 35/10 del 10.02.2010, R.G. n. 1502/10;
2. che sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite dalla normativa citata e da altre normative vigenti nonché le disposizioni legislative in materia di tutela delle acque e dell'ambiente;
3. che il presente provvedimento è soggetto a revoca, ovvero modifica, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che il titolare è tenuto ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
4. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208 dall'autorità competente;
5. che in fase di esercizio le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, siano esaminate dalla Città metropolitana di Milano che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o nulla-osta alla loro realizzazione, informandone l'A.R.P.A.;
6. che la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città metropolitana di Milano ed all'A.R.P.A. territorialmente competente;
7. che in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città metropolitana di Milano la voltura della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di voltura risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. L'efficacia dell'atto di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice ovvero di nuova garanzia finanziaria, presentata dal soggetto subentrante e predisposta in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. n. 48055/00, n. 5964 del 2.08.2001 e n. 19461 del 19.11.2004;
8. che in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di

problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

9. di far salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo, di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro, di svolgimento dell'attività produttiva e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature;

10. che ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni alle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione si procederà, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell'attività e, nel caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/06;

11. di dare atto che la società D.A.F. Costruzioni Stradali S.r.L. ha provveduto a corrispondere la somma di € **186,00** determinata in virtù della D.G.R. n°VII 8882 del 24/04/2002 così come recepita da ultimo dalla Provincia di Milano con con D.G.P. n. 135 del 29.04.2014, a titolo di oneri istruttori, come in premessa specificato;

12. di dare atto che la società D.A.F. Costruzioni Stradali S.r.L. ha inviato l'appendice n. 250 del 16.07.2015 alla polizza fidejussoria n. 561145545 rilasciata da Carige Assicurazioni con la quale si è preso atto che la fidejussione deve intendersi rilasciata a favore della società D.A.F. Costruzioni Stradali S.r.L. e che il beneficiario è la Città metropolitana di Milano subentrata alla Provincia di Milano; il presente provvedimento costituisce accettazione della predetta appendice fidejussoria;

13. che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica/comunicazione alla società D.A.F. Costruzioni Stradali S.r.L.;

14. che il presente atto viene inviato, a mezzo pec all'impresa alla società D.A.F. Costruzioni Stradali S.r.L., all'Impresa Casati, all'A.R.P.A., Dipartimento di Milano, ed a Carige Assicurazioni;

15. il presente provvedimento viene inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio *On-line* nei termini di legge e viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città metropolitana di Milano; viene, inoltre, pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del portale *web* istituzionale della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013

INFORMA CHE

- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione di questo Ente, che sono state osservate le direttive impartite al riguardo e sono stati osservati i doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento approvato dalla Giunta Provinciale di Milano con delibera atti n. 95653/4.1/2013/4 17/12/2013.

- i dati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D. Lgs. 196/2003, sono trattati

obbligatoriamente ai fini del procedimento amministrativo. Gli interessati, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, hanno altresì diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere l'integrazione e l'aggiornamento, oppure la rettifica. Possono altresì chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. lgs. 196/03 è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano, mentre il Responsabile del trattamento è il Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e Autorizzazioni Integrate Ambientali della stessa Amministrazione;

- Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Raffaella QUITADAMO - Responsabile del Servizio Giuridico Amministrativo Rifiuti e Bonifiche.

FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta notifica.

IL DIRETTORE DEL SETTORE RIFIUTI, BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI

Dr. ssa Maria Cristina Pinoschi

ai sensi dell'art.43 del T.U.R.O.S.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Raffaella QUITADAMO tel. 02 7740 3681

Pratica trattata: Dr. G. Marasco

Imposta di bollo assolta - ai sensi del DPR 642/72 All.A art 4.1 - con l'acquisto delle marche da bollo elencate di seguito da parte dell'istante che, dopo averle annullate, si farà carico della loro conservazione.

€ 16,00: 01131955960727

COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Provincia
di Milano

Direzione Centrale Risorse Ambientali
Rifiuti e Bonifiche

Disposizione Dirigenziale

Disposizione n.35/2010 del 10/02/2010

Prot. n.29555/2010 del 09/02/2010

Raccolta Generale n.1502/2010 del 10/02/2010

Fasc.18.11 / 2001 / 4608

Oggetto: Ditta Impresa Casati srl con sede legale in Comune di Milano Via Donizetti, 38. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile marca Continental Nord modello FV980X780 matricola n.12977 per lo svolgimento di campagne di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla D.D.n.322/2005 del 14/07/2005.Art. 208 del D.Lgs.152/06.

IL DIRETTORE CENTRALE RISORSE AMBIENTALI SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE

Visto il Decreto Legislativo 03-04-06 n.152 recante "Norme in materia ambientale e s.m.i.";

Vista la L.R. 12 -12-03, n.26 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/00, n.267 recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in particolare gli artt.19 e 107;

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n.2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n.2001/118/CE, n.2001/119/CE e n.2001/573/CE;

Vista la D.G.R.n.19/11/04, n.19461 avente per oggetto:"Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D.Lgs.5/02/97, n.22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle

DD.G.R.nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01;

Vista la D.G.R.7/8/09 n.8/10098, avente per oggetto:"Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività";

Visti gli artt.57 e 59 dello Statuto della Provincia e gli articoli 32 e 33 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera della Giunta Provinciale n.234488/2000.3.14/2001/6863 del 20/12/2006 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

Richiamato il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato con le Deliberazioni della Giunta Provinciale n.23352/1184/91 del 18/11/97 e n. 1934/1184/91 del 29/01/98 e successive integrazioni;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18/08/00, n.267, con particolare riferimento all'art.107 commi 2 e 3;

Preso atto dell'avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L.241/90;

Vista la deliberazione regionale n. VII/11242 del 25.11.2002 con la quale la Regione Lombardia ha attribuito alle Province le funzioni amministrative in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante trattamento (D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, comunque non tossici e nocivi, nonché all'esercizio degli impianti mobili: Art. 1 della legge regionale 3 aprile 2001 n. 1;

Atteso che la ditta Impresa Casati srl con sede legale in Comune di Milano, Via Donizetti, 38, ha presentato alla Provincia di Milano domanda pervenuta in data 24/12/09 (Protocollo n.274619) tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile marca Continental Nord modello FV 980X780 matricola n.12977 per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

Precisato che la potenzialità dell'impianto è pari a 100.000 t/anno;

Vista la relazione tecnica del 8/02/2010 unita a formare parte integrante del presente provvedimento quale "All.A", che detta le prescrizioni di carattere tecnico cui attenersi e riporta le caratteristiche dell'impianto, le operazioni effettuate nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati;

Ritenuto per quanto sopra espresso di procedere al rinnovo dell'autorizzazione alla ditta Impresa Casati srl con sede legale in Comune di Milano via Donizetti, 38, di cui alla D.D.322/2005 del 14/07/05 per la gestione di un impianto mobile marca Continental Nord modello FV 980X780 matricola n.12977 per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sulla base della documentazione prodotta dalla ditta e della relazione tecnica provinciale 8/02/2010 che si unisce a formare parte integrante del presente provvedimento quale "All. A";

Ritenuto di determinare ai sensi del decreto 152/06 l'ammontare totale della garanzia

finanziaria in € **82.426,51** relativa ad un impianto avente una potenzialità annua fino a 100.000 tonnellate;

Ritenuto altresì di determinare l'importo pari ad € **400,00** per oneri istruttori relativi al provvedimento in questione in base ai criteri individuati dalla deliberazione regionale n. VII/8882 del 24.4.2002 così come recepita dalla D.G.P. n. 0132194/2002 del 23.10.2002, ed aggiornata con Disposizione Dirigenziale n.238/08 del 12/09/08 Raccolta Generale n.16369/08 del 12/09/08, importo che dovrà essere versato sul c.c.p. n. 52889201 intestato alla Provincia di Milano;

Richiamato il decreto legislativo 267/2000 agli artt. 19, 48 e 107 lett. f);

Visti gli articoli 26 e 27 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. n. 30136/2685/97 in data 13 aprile 1999 in materia di poteri e responsabilità dei dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti ed Organismi;

Ritenuto di considerare la presente autorizzazione soggetta a revoca o modifica, da parte dei competenti servizi e, in ogni caso, subordinata alle altre norme regolamentari anche più restrittive che dovessero intervenire;

DISPONE

1) il rinnovo dell'autorizzazione alla ditta Impresa Casati srl con sede legale in Comune di Milano, via Donizetti, 38, di cui alla D.D.322/2005 del 14/07/05 all'esercizio di un impianto mobile identificato con marca Continental Nord modello FV 980X780 matricola n.12977 per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all' allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nonché alle sotto indicate prescrizioni;

2) di far presente che ai sensi del 12° comma dell'art.208 del d.lgs.152/06, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi ha la durata di dieci anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;

3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

4) che, in ottemperanza alle disposizioni stabilite dall'art.208 -comma 15 del d.lgs 152/06, il

soggetto autorizzato almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (dalla data di operatività della categoria 7 del d.m.406/98), nonché l'ulteriore documentazione richiesta. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni, anche di carattere regolamentare, vigenti nel territorio ove è posto il sito prescelto per la campagna;

5) di stabilire che, per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia, la prevista comunicazione deve essere inoltrata, fermo restando quanto previsto dal precedente punto 4, alla Provincia, al Comune, all'Arpa ed all'ASL territorialmente competenti. L'ulteriore documentazione che deve accompagnare la comunicazione è quella definita in allegato al presente provvedimento;

6) di stabilire che lo svolgimento delle singole campagne sui rifiuti è soggetto alle disposizioni del d.lgs.152/06 parte II e s.m.i. qualora ne ricorrano i presupposti stabiliti da tali norme;

7) la ditta dovrà presentare, ai sensi degli artt.208 comma 15 del d.lgs 152/06, se ne ricorrono i presupposti, alla Provincia territorialmente competente e al Comune presso cui si svolgerà la campagna di attività, la verifica di assoggettabilità alla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale);

8) di avvalersi, per l'esercizio delle attività di controllo durante la campagna svolta dall'impianto mobile, come stabilito dall'art.197 del d.lgs.152/06, dell'Arpa territorialmente competente a cui compete in particolare accertare che l'impresa ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs.152/06 e successive modifiche ed integrazioni, e di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Provincia che ha rilasciato il presente provvedimento nonché alla Provincia sul cui territorio è svolta la campagna per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;

9) di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

10) di determinare in € **82.426,51** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia relativo al trattamento di 100.000 t/anno di rifiuti pericolosi e non pericolosi; la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004 e s.m.i.;

11) di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10), i contenuti del presente atto vengano preliminarmente comunicati in copia, a mezzo raccomandata A/R al soggetto interessato;

12) di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 10), entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r.n.19461 del 19/11/2004, può comportare la revoca del provvedimento stesso;

13) il rilascio del presente atto mediante notifica è subordinato altresì al pagamento dell'importo

8 febbraio 2010

ALLEGATO A

Ditta: IMPRESA CASATI s.r.l.

Sede legale: Via Donizetti, 38 Milano

Impianto mobile: Marca CONTINENTAL NORD – Modello FV 980X780 – Matricola nr. 12977

1) Descrizione delle operazioni e dell'impianto:

L'impianto è costituito da:

- Tramoggia di carico;
- Alimentatore vibrante;
- Frantoio primario;
- Nastro estrattore;
- Nastro trasportatore;
- Nastro trasportatore brandeggiante;
- Deferrizzatore magnetico a nastro;
- Impianto elettrico;
- Gruppo elettrogeno;
- Impianto abbattimento polveri.

2) Le fasi di trattamento riguardano la frantumazione e la selezione di rifiuti speciali non pericolosi. Avviene inizialmente una bagnatura dei cumuli per contenere le polveri; viene caricato il frantoio mobile tramite escavatore; segue la macinazione del materiale e la separazione automatica del materiale ferroso; si accumula il materiale in relazione alle diverse pezzature e si ribagnano i cumuli per ridurre il sollevamento polveri.

3) Vengono effettuate operazioni di:

Recupero (R3, R4 ed R5) di rifiuti speciali non pericolosi

4) La potenzialità massima dell'impianto è pari a 100.000 t/a ca 400 t/g.

5)) Viene effettuato il recupero dei seguenti rifiuti non pericolosi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni.

C.E.R.	P	DESCRIZIONE	OPERAZIONI
161106	No	Rivestimenti e materiali provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	R5
170101	No	Cemento	R5
170102	No	Mattoni	R5
170103	No	Mattonelle e ceramiche	R5
170802	No	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	R5
170107	No	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R5
170302	No	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R5
170508	No	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R5
170201	No	legno	R3
170202	No	vetro	R5

170203	No	plastica	R3
170405	No	Ferro e acciaio	R4
170407	No	Metalli misti	R4
170604	No	Materiali isolanti diversi da quelli alle voci 170601 e 170603	R5
170504	No	Terra e rocce non pericolose	R5
191209	No	Minerali(sabbia, rocce)	R5
170904	No	Rifiuti misti da costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R5
191302	No	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301	R5

Si diniega, in base a prescrizione di ARPA- Lombardia, il trattamento dei seguenti rifiuti:

- 17 04 11 (cavi), in quanto il recupero richiede l'utilizzo di uno specifico dispositivo per una triturazione associata a selezione automatica, che non risulta presente nell'impianto;
- 17 05 06 (fanghi di dragaggio), in quanto l'interpretazione della normativa ne definisce il recupero limitatamente ad operazioni di spandimento senza trasformazione meccanica;
- 20 02 02 (terra e roccia, nell'ambito dei rifiuti prodotti da giardini e parchi), in quanto è CER riferito a rifiuti urbani la cui gestione compete ad aziende che erogano servizi pubblici.

2. Prescrizioni

- 2.1. In caso di effettuazione di campagne di attività in altre province della regione Lombardia, la comunicazione della campagna deve essere trasmessa per conoscenza anche alla Provincia di Milano;
- 2.2. L'Impresa dovrà presentare, se ne ricorrono i presupposti, alla Provincia territorialmente competente e al Comune presso cui si svolgerà la campagna di attività, la verifica di assoggettabilità alla VIA (Valutazione di Impatto Ambientale);
- 2.3. L'impianto mobile può operare presso i luoghi di produzione rifiuti;
- 2.4. l'area interessata dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, deve essere conforme ai sensi del r.r. 4/06 e realizzata in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;
- 2.5. prima del trattamento dei rifiuti con l'impianto mobile, l'Impresa deve verificare la loro accettabilità mediante acquisizione di idonea documentazione di carattere tecnico riportante le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto in oggetto; per i rifiuti aventi nell'elenco europeo dei rifiuti "voce specchio" è altresì necessario che l'impresa, preventivamente al trattamento con impianto mobile, acquisisca idonea documentazione comprovante la non pericolosità degli stessi;
- 2.6. deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 190 del d.lgs. 152/06 riportanti in intestazione anche i riferimenti di marca modello e matricola dell'impianto; il registro dell'impianto, deve essere tenuto presso il sito di

campagna, o in caso di inutilizzo dell'impianto mobile, presso la sede legale del soggetto autorizzato;

- 2.7. i mezzi ed i metodi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;
- 2.8. la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 2.9. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.10. il deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dall'attività dell'impianto deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni indicate all'art. 183 - comma 1 - lett. m) del d.lgs. 152/06, mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee ed effettuato in area già dotata di sistemi di ripresa di eventuali sversamenti;
- 2.11. i rifiuti ed i materiali derivanti dal trattamento di rifiuti effettuato mediante impianto mobile sono a tutti gli effetti prodotti dal titolare dell'autorizzazione. I materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore e comunque nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica ed essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.12. i rifiuti generati dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;
- 2.13. gli scarichi idrici decadenti dall'impianto devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/06 e dal r.r. 4/06;
- 2.14. i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della l. 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche e integrazioni.
- 2.15. deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto; eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate a questa Provincia;
- 2.16. in caso di inutilizzo l'impianto deve essere in ricovero presso il magazzino di Rho in Via Tracate, 15 o in altro luogo funzionale preventivamente comunicato;
- 2.17. al termine di ogni campagna il soggetto autorizzato deve provvedere all'originario ripristino dei luoghi interessati dall'installazione dell'impianto ed accessori, ivi compreso l'avvio al recupero/smaltimento presso impianti regolarmente autorizzati dei rifiuti decadenti dal trattamento, fatte salve specifiche disposizioni derivanti da altre autorità competenti.
- 2.18. ogni singola campagna non può avere durata superiore a 120 giorni naturali consecutivi;
- 2.19. le operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti attraverso impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato.

2.20. Prescrizioni di ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano

In tutte le campagne di lavorazione in cui l'impianto viene utilizzato devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1. comunicazione da trasmettere alla scrivente Agenzia almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori;
2. richiesta di deroga relativa ai limiti definiti dal DPCM 01/03/1991 e s.m.i. per le immissioni di rumore - da presentare a tutti i comuni interessati dalla campagna di lavorazione, e alla scrivente Agenzia – dettagliata a livello di cronoprogramma, di fasce orarie, di valori di immissione.
3. invio di relazione tecnica descrittiva della procedura selettiva sui materiali da inserire nel ciclo tecnologico dell'impianto, comprensiva delle metodologie adottate per il contenimento dell'inquinamento atmosferico connesso con le emissioni polverulente diffuse, da definire conformemente alle modalità operative riportate nell'Allegato Tecnico 8 alla DGR n. 8/186 del 22/06/2005 - relativo alle attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti – oltre che alle prescrizioni definite alla Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D. Lgs 152/2006.

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche - Direzione Centrale Risorse Ambientali della Provincia di Milano, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Provinciale n° 22646/206/82 del 09/02/1983, il sottoscritto PATRIZIA VITALONI

Messo Notificatore ho provveduto a notificare copia della retroestesa attestazione dirigenziale a:

Alla ditta Impresa Casati srl Via Donizetti, 38 -- 20122 Milano

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
MI - CORDUSIO
24 MAR 2010
IL NOTIFICATORE
Patrizia Vitaloni

